ADMAIORA
Diritto
Editore: Dr. Giuseppe Maria Pierro
Trani
Roma
Trinitapoli
Corato
Andria
Ruvo di Puglia
Cerignola

*****

ELARGIZIONI IN DENARO EFFETTUATE DALLA MADRE IN FAVORE DELLA FIGLIA CONVIVENTE - NATURA DELLE SOMME.

Nell'ordinanza in commento (n. 18814/2023), la Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi in materia di elargizioni in denaro effettuate dalla madre in favore della figlia convivente per un ampio lasso temporale (venti anni), ha enunciato il seguente principio di diritto: «*al fine di ravvisare presuntivamente la sussistenza di plurime donazioni di somme di denaro fatte dalla madre alla figlia convivente, soggette all'obbligo di collazione ereditaria ed alla riduzione a tutela della quota di riserva degli altri legittimari, tratte dalla differenza tra i redditi percepiti dalla* de cuius *durante il periodo di convivenza e le spese ritenute adeguate alle condizioni di vita della stessa, occorre considerare altresì in che misura tali elargizioni potessero essere giustificate dall'adempimento di obbligazioni nascenti dalla coabitazione e dal legame parentale, e dunque accertare che ogni dazione fosse stata posta in essere esclusivamente per spirito di liberalità*».

La vicenda in oggetto trae scaturigine dalla pronuncia del giudice di primo grado di lesione di legittima in ordine all'eredità della defunta madre, per effetto di donazioni fatte in vita dalla *de cuius* in favore della figlia con lei convivente, parte convenuta e sorella degli attori. Tale decisione veniva confermata anche dal giudice di secondo grado che aveva escluso che la somma oggetto di causa potesse essere riconducibile a donazione remuneratoria e/o a obbligazione naturale. Avverso tale decisione l'odierna ricorrente proponeva ricorso per cassazione.

La Corte di Cassazione, nel ritenere fondati i motivi di ricorso, ha esplicato quanto segue. Posto che, in caso di lesione di legittima ai fini della configurabilità dell'obbligo di collazione e di esercizio dell'azione di riduzione, rilevano le donazioni (dirette e indirette) fatte in vita dal *de cuius*, dunque è essenziale il titolo di "liberalità", e che non

sono soggette a collazione, tra le altre, le spese di mantenimento e di educazione, quelle sostenute per malattia, quelle ordinarie fatte per abbigliamento o per nozze, nonché le liberalità d'uso, le attribuzioni o elargizioni patrimoniali senza corrispettivo nei confronti di persona convivente, ove non sia accertato che sono state poste in essere per spirito di liberalità, non danno luogo né alla collazione, né alla riduzione di tutela della quota riservata ai legittimari.

Ebbene, nel caso di specie, i giudici di merito, partendo dall'analisi di fatti concreti, sono risaliti a fatti ignoti su base di pure presunzioni, mancando i requisiti di gravità e concordanza di cui all'art. 2729 c.c., oltre che l'accertamento dell'esclusivo spirito di liberalità sotteso alla dazione di denaro della madre nei confronti della figlia con lei convivente.

Per tali motivi, la Suprema Corte dopo aver enunciato il suesposto principio di diritto, ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla medesima Corte d'Appello in diversa composizione.

*****

Cassazione Civile, sez. II, ordinanza n. 18814, anno 2023, pubblicata il 4.7.2023

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. _____/2018 R.G. proposto da:
T. Gi., rappresentata e difesa dall'avvocato C. M.

- Ricorrente -

contro

T. Ga., T. A., rappresentati e difesi dall'avvocato M. P.

- Controricorrenti -

avverso

la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA n. ____/2017 depositata il 06/11/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2023 dal Consigliere A. S.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Gi. T. ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza n. ___/2017 della Corte d'appello di L'Aquila, pubblicata il 6 novembre 2017.

Resistono con controricorso Ga. ed A. T.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4-*quater*, e 380-*bis*.1, c.p.c., nel testo applicabile *ratione temporis ex* art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022.

I controricorrenti hanno depositato memoria.

2. Il Tribunale di Teramo, accogliendo la domanda di Ga. ed A. T., con sentenza del 14 ottobre 2011 accertò la lesione della quota di legittima spettante agli attori in ordine all'eredità della madre L. G., per effetto delle donazioni fatte in vita dalla *de cuius* alla figlia Gi. T., con lei convivente dal febbraio 1981 sino alla morte della G., avvenuta il 5 settembre 2005. La convenuta Gi. T. fu perciò condannata a pagare ai fratelli la somma di € 24.343,64.

La Corte di L'Aquila ha poi respinto l'appello proposto da Gi. T. in data 22 marzo 2012, ritenendo attendibili le conclusioni cui era pervenuto il CTU nominato in primo grado quanto alla ricostruzione dei redditi pensionistici percepiti da L. G. dal 1981 al 2005 (€ 258.729,59 + € 27.981,90, pari a circa € 1.000,00 mensili). Con tali redditi la *de cuius* avrebbe "*partecipato alle spese della figlia con la quale conviveva per il vitto e le medicine*". Ricostruite poi le condizioni di vita di L. G., la Corte di L'Aquila ha desunto dalla mancata risposta all'interrogatorio formale che la madre coadiuvasse la figlia Gi. nelle attività domestiche e le "*donasse periodicamente denaro*" ed ha condiviso la presunzione raggiunta dal Tribunale, secondo cui L. G. spendeva per il suo mantenimento e la cura

della sua persona il 60% dei redditi percepiti, risparmiando il residuo 40%. Questa percentuale di risparmio portava ad un capitale di € 114.659,40, soldi "*che devono ritenersi incassati*" da Gi. T.i, mentre a Ga. ed A. T. risultavano dati "solo € 1.136,22 ciascuno" (mancando prova di donazioni di maggior importo). Esclusa la riconducibilità della complessiva somma di € 114.659,40 a donazione remuneratoria o ad obbligazione naturale, la Corte d'appello ha considerato che la stessa avesse dato luogo ad un "*complesso di donazioni lesive della quota di riserva*".

3. È infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di procura speciale, sollevata dai controricorrenti, avendo riguardo anche alla denominazione di "*delega*" data all'atto. Il requisito della specialità della procura, richiesto dall'art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso; tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall'art. 1367 c.c. e dall'art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti (Cass., Sez. Unite, n. 36057 del 2022).

4. Il primo motivo del ricorso di Gi. T. denuncia la violazione degli artt. 2729, 737, 751 e 769 e ss. c.c. La ricorrente censura la sentenza di secondo grado per avere ritenuto donazione di denaro meritevole di collazione l'apporto che la defunta madre avrebbe conferito alla figlia convivente, ingiustamente considerando lesivo un importo ridotto e diluito nel tempo (24 anni) di 400 euro mensili; e ciò attraverso l'utilizzazione di presunzioni relative alla buona salute della *de cuius*, alla sobrietà delle condizioni di vita della medesima, e quindi alle ridotte esigenze di vita che le avrebbero consentito di vivere con il 60% di quanto incassato, presumendo che il residuo 40% sia stato donato alla figlia convivente.

Il secondo motivo del ricorso di Gi. T. denuncia la violazione degli artt. 769 e ss., 737 e 2729 c.c., censurando la sentenza di secondo grado per avere omesso l'esame circa un fatto decisivo per il giudizio, relativo alla convivenza fra la *de cuius* e la ricorrente, tale da impedire ontologicamente la configurabilità di una donazione, atteso che gli apporti dei conviventi, lungi dal costituire donazioni, si concretano in conferimenti vicendevoli. Si ribadisce che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto la configurabilità di donazioni e perciò applicabile l'obbligo di collazione.

5. I due motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati.

5.1. In caso di asserita lesione della quota di legittima, ed ai fini dell'obbligo di collazione tra i soggetti indicati dall'art. 737 c.c., come in caso di esercizio dell'azione di riduzione verso il coerede donatario, rilevano le donazioni (dirette e indirette) fatte in vita dal *de cuius*.

A norma dell'art. 742 c.c., non sono comunque soggette a collazione, tra le altre, le spese di mantenimento e di educazione, quelle sostenute per malattia, quelle ordinarie fatte per abbigliamento o per nozze, né le liberalità d'uso.

Il presupposto dell'obbligo di collazione è, dunque, che il coerede ad esso tenuto abbia ricevuto beni o diritti a titolo di liberalità dal "*de cuius*", direttamente o indirettamente tramite esborsi effettuati da quest'ultimo.

5.2. Non sono soggette, peraltro, a collazione né alla riduzione a tutela della quota riservata ai legittimari le attribuzioni o elargizioni patrimoniali senza corrispettivo operate in favore di persona convivente (nella specie, si assume, fatte dalla madre, morta a 98 anni, in favore della figlia con lei unica convivente nel corso di ventiquattro anni), ove non sia accertato che le stesse fossero state poste in essere per spirito di liberalità, e cioè con la consapevole determinazione dell'arricchimento del beneficiario, e non invece per adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza. Sono, viceversa, soggette a collazione le donazioni di modico valore fatte da un genitore ad un figlio, non operando al riguardo l'eccezione delineata per il coniuge dall'art. 738 c.c. (Cass. n. 2700 del 2019).

5.3. La Corte d'appello di L'Aquila ha considerato questi fatti noti, storicamente provati: 1) L. G. aveva percepito dal 1981 al 2005 redditi pari ad € 258.729,59 + € 27.981,90, pari a circa € 1.000,00 mensili; 2) con tali redditi la *de cuius* aveva partecipato alle spese della figlia convivente Gi. T.; 3) le condizioni di vita di L. G. erano state estremamente modeste; 4) la madre coadiuvava la figlia Gi. nelle attività domestiche e le donava periodicamente denaro. Da questi fatti noti i giudici del merito sono risaliti a questi fatti ignoti: 1) L. G. spendeva per il suo mantenimento e la cura della sua persona il 60% dei redditi percepiti, risparmiando il residuo 40%, per un capitale di € 114.659,40; 2) l'importo di € 114.659,40 deve ritenersi "*incassato*" da Gi. T., avendo dato luogo ad un "*complesso di donazioni lesive della quota di riserva*".

5.4. In tal senso, mancano nel ragionamento presuntivo adoperato nella sentenza impugnata i requisiti della "*gravità*" e della "*concordanza*" di cui all'art. 2729 c.c. (cfr. Cass. n. 19485 del 2017; n. 9054 del 2022; Cass., Sez. Unite, n. 8053 del 2014), riferiti al grado di probabilità e di coerenza della sussistenza del fatto ignoto della donazione di tale somma (pari a € 400,00 mensili) fatta da L. G. in favore di Gi. T., giacché la convivenza per ventiquattro anni fra l'anziana madre e la figlia rende altrettanto normale ipotizzare pure l'adempimento di obbligazioni nascenti dalla coabitazione e dal legame parentale.

5.5. Inoltre, per ravvisare un "*complesso di donazioni*" quale base causale delle continuative elargizioni patrimoniali fatte dalla *de cuius* alla figlia, tratte presuntivamente dall'importo lordo dei redditi percepiti decurtato dell'importo forfetizzato stimato congruo per le esigenze di vita di L. G., i giudici del merito avrebbero dovuto altresì accertare l'esclusivo spirito di liberalità che avesse assistito ogni dazione di denaro dalla madre alla figlia convivente (si vedano Cass. n. 4682 del 2018; Cass. n. 26983 del 2008; Cass. n. 468 del 2010; Cass. n. 809 del 2014).

6. Può pertanto enunciarsi il seguente principio di diritto:

al fine di ravvisare presuntivamente la sussistenza di plurime donazioni di somme di denaro fatte dalla madre alla figlia convivente, soggette all'obbligo di collazione ereditaria ed alla riduzione a tutela della quota di riserva degli altri legittimari, tratte dalla differenza tra i redditi

percepiti dalla de cuius *durante il periodo di convivenza e le spese ritenute adeguate alle condizioni di vita della stessa, occorre considerare altresì in che misura tali elargizioni potessero essere giustificate dall'adempimento di obbligazioni nascenti dalla coabitazione e dal legame parentale, e dunque accertare che ogni dazione fosse stata posta in essere esclusivamente per spirito di liberalità*.

7. Il ricorso va perciò accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d'appello di L'Aquila, in diversa composizione, che procederà ad esaminare nuovamente la causa uniformandosi al principio enunciato e tenendo conto dei rilievi svolti, e provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di L'Aquila, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione.